



Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Università di Modena e Reggio Emilia

Modulo Jean Monnet ***Diritto dell'integrazione culturale***

Cinzia Valente

E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia

Diritto dell'integrazione culturale

Le tutele rafforzate per il minore anche straniero

- ▶ Tutela del minore: principi
- ▶ Situazioni particolari (i minori disabili, i minori «incapaci», i minori con genitori detenuti, i minori nomadi, i minori stranieri non accompagnati)

Diritto dell'integrazione culturale

Tutele rafforzate
Il minore disabile

- ▶ Superamento della concezione di handicap
- ▶ Valorizzazione della reale autonomia del soggetto
- ▶ Interventi mirati sulla condizione specifica

Diritto dell'integrazione culturale

Tutele rafforzate

Il minore disabile

Legislazione di riferimento

- ▶ Legge 5 febbraio 1992 n. 104
- ▶ Leggi nazionali: assistenza previdenziale, assistenza assistenziale, strumenti di supporto nell'educazione scolastica, tutela indiretta e genitori lavoratori
- ▶ Leggi regionali: es. Legge Regionale 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili", così come modificata dall'articolo 60 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; Deliberazione della Giunta Regionale n.1161 del 21 giugno 2004 "Criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art.9 e art.10 LR 29/97"; Determinazione n.9026/2004 "Indicazioni su interventi ammissibili e modulistica per l'accesso ai contributi artt.9 e 10 Legge regionale 29/1997 - DGR 1161/2004"; Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 22 novembre 2004 "Integrazione alla Delibera G.R. n. 1161/04 recante criteri e modalità di accesso ai contributi di cui alla legge regionale n. 29/1997"; Deliberazione della Giunta Regionale n. 166 del 16/02/2009, punto 2.1.2.7.
- ▶ Convenzione delle Nazioni Unite 6 dicembre 2006

Diritto dell'integrazione culturale

Tutele rafforzate
Il minore disabile

- Convenzione delle Nazioni Unite 6 dicembre 2006

Articolo 7

Minori con disabilità

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.
2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.
3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Diritto dell'integrazione culturale

Tutele rafforzate
L'ultimo anno di minore età
(rinvio)

- ▶ L'amministrazione di sostegno
- ▶ L'interdizione
- ▶ L'inabilitazione

Diritto dell'integrazione culturale

Tutele rafforzate

I minori con madre detenuta

- ▶ Legge 8 marzo 2001 n. 40

 - Rinvio dell'esecuzione della pena per donna incinta o madre di prole fino a 3 anni

 - Rinvio dell'esecuzione della misura di sicurezza per donna incinta o madre di prole fino a 3 anni

 - Detenzione domiciliare: casi specifici

 - Assistenza all'esterno (minori di età superiore a 10 anni)

 - Esclusione

- ▶ L. 21 aprile 2011 n. 62: modifiche

Diritto dell'integrazione culturale

Tutele rafforzate

I minori con madre detenuta

Ruolo della Corte Costituzionale

C. Cost. 22 ottobre 2014 n. 239

«È costituzionalmente illegittimo l'art. 4 bis, comma 1, l. 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47 quinquies della medesima legge a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni. Assoggettando anche la misura della detenzione domiciliare speciale - nella quale, pur essendo presente una finalità di reinserimento sociale del condannato, costituente l'obiettivo comune di tutte le misure alternative alla detenzione, assume un rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo - al regime "di rigore" sancito dall'art. 4 bis, comma 1, l. n. 354 del 1975, che subordina la concessione dei benefici penitenziari solo ove vi sia collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter della medesima legge, il legislatore ha accomunato fattispecie tra loro profondamente diversificate, e tale omologazione di trattamento è senz'altro lesiva dei parametri costituzionali evocati (art. 3, 29, 30 e 31 cost.) alla luce della ratio storica primaria del regime in questione, rappresentata dalla incentivazione alla collaborazione, quale strategia di contrasto della criminalità organizzata, in quanto, un conto è che tale strategia venga perseguita tramite l'introduzione di uno sbarramento alla fruizione di benefici penitenziari costruiti unicamente in chiave di progresso trattamentale del condannato, altro conto è che la preclusione investa una misura finalizzata in modo preminente alla tutela dell'interesse di un soggetto distinto quale quello del minore in tenera età a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-psichico; d'altra parte, la subordinazione dell'accesso alle misure alternative ad un indice legale del "ravvedimento" del condannato (la condotta collaborativa) può risultare giustificabile quando si discute di misure che hanno di mira, in via esclusiva, la risocializzazione dell'autore della condotta illecita, mentre cessa di esserlo quando al centro della tutela si collochi un interesse "esterno" ed eterogeneo, quale è quello preso in considerazione (sent. n. 215 del 1990, 306 del 1993, 39, 357 del 1994, 68 del 1995, 273 del 2001, 135 del 2003, 177 del 2009)»

Diritto dell'integrazione culturale

Tutele rafforzate

I minori con madre detenuta

Ruolo della Corte Costituzionale

C. Cost., 12 aprile 2017 n. 76

«Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 quinquies, comma 1 bis, l. 26 luglio 1975, n. 354, limitatamente alle parole "Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis"; non è in principio vietato alla legge differenziare il trattamento penitenziario delle madri condannate a seconda della gravità del delitto commesso, ma l'esclusione assoluta dell'accesso alla detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47 quinquies, comma 1 bis, della legge sull'ordinamento penitenziario è certamente lesiva dell'interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre»

Diritto dell'integrazione culturale

Tutele rafforzate

I minori con madre detenuta

- ▶ Raccomandazione 4 aprile 2018 - Consiglio d'Europa

<https://www.coe.int/it/web/portal/-/council-of-europe-issues-policy-guidelines-to-protect-children-of-imprisoned-parents>

Diritto dell'integrazione culturale

Tutele rafforzate

I minori nomadi

Esigenze di tutela della identità sociale

Integrazione scolastica

Disegno di Legge n. 447 del 2011 e Leggi regionali

Diritto dell'integrazione culturale

Tutele rafforzate
I minori nomadi

Cass. 30 gennaio 2007 n. 3419

«Configura il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 572 c.p. la condotta di chi, avuto in consegna un minore allo scopo di accudirlo, educarlo ed avviarlo ad una istruzione, consente che viva in stato di abbandono in strada, per vendere piccoli oggetti e chiedere l'elemosina, appropriandosi poi del ricavato e disinteressandosi del suo stato di malnutrizione e delle situazioni di pericolo fisico e morale cui egli si trovi esposto: si tratta infatti di una condotta lesiva dell'integrità fisica e morale del minore, idonea a determinare una situazione di sofferenza, di cui va ritenuto responsabile chiunque ne abbia l'affidamento»